



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In composizione Interregionale Nord

Procedimento 1-2/2023/INTERREGIONALE NORD

Provvedimento decisionale

Il Collegio dei Probiviri del CSI in composizione Interregionale Nord, come da provvedimento del Presidente del Collegio dei Probiviri del CSI, così composto:

Fabio Luigi Arrigoni (presidente);

Roberto Valli (componente);

Redento Colletto (componente-relatore),

nel procedimento 1/2023, di cui in atti, cui è stato riunito il procedimento 2/2023, promosso dal Procuratore Associativo, per ragioni di continenza e comunque per connessione, nei confronti di l'affiliata asd VICTORIA MMVII, in persona del Presidente L. A. lo stesso L. A. il tesserato R. C. quali incolpati

come promosso a seguito di ricorso del Comitato di Milano del CSI, in persona del Presidente e a seguito atto di deferimento del Procuratore Associativo; dato atto di aver comunicato circa il procedimento all'affiliata MINERVA MILANO SSD. in persona del Presidente, quale controinteressata.

Premesso:

con provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri in data 27.4.2023, si dava atto del ricorso – contestualmente trasmesso – e il Presidente, in deroga al richiamato l'art. 9 del Regolamento dei Probiviri, nominava il Collegio Interregionale Nord, nelle persone di Fabio Arrigoni (Presidente), Redento Colletto (Relatore), Roberto Valli (Componente), per la trattazione in via d'urgenza del procedimento prevedendo la fissazione della data di convocazione delle parti entro giorni cinque dalla comunicazione alle parti stesse.

Il Presidente del Collegio, in composizione Interregionale Nord, stante quanto sopra, fissava udienza di comparizione delle parti e discussione per il 05.05.2023, ore 12.30 mandando alla segreteria per la comunicazione alle parti via mail e raccomandata a.r.. la segreteria provvedeva in data 28.04.2023. Si dava atto che la convocazione è stata inviata, da parte della Segreteria: ^ alle parti incolpate a mezzo raccomandata a.r. inviata in data 28.4.2023 (di cui non è pervenuta cartolina ricezione) e a mezzo mail 28.4.2023 ore 15.13 all'indirizzo [redacted]@gmail.com (rassegnato dalla associazione in sede di affiliazione) che non risulta respinta o disguidata



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

(comunicazione che altrimenti proviene da gmail); ^ alla parte ricorrente a mani;^ alla parte contrinteressata a mezzo raccomandata e pec (il tutto in atti)

Si teneva l'udienza in data 5 maggio 2023 ore 12,30 nella sede del CSI Milano; come da verbale contestuale, erano presenti: parte ricorrente; erano assenti le altre parti.

Il Collegio preliminarmente rilevava che la convocazione della associazione incolpata e del suo Presidente deve ritenersi andata a buon fine, stante anche mail inviata; non risultava, invece prova di ricezione della raccomandata al signor C [REDACTED]; per le altre parti vi è prova di ricezione.

Con provvedimento 5 maggio 2023, assunto in via d'urgenza, il Collegio, esaminati gli atti, rilevato che nessuno era presente per le parti incolpate, dato atto che la associazione VICTORIA MMVII, con mail in data 3.4.2023 ore 17:40, acquisita in atti, aveva rappresentato di intendere rinunciare alle fasi successive del campionato, per le motivazioni più in esteso in detto provvedimento, disponeva: ^ la sospensione della asd Victoria MMVII dalla attività Eccellenza Femminile Calcio a 7 fino alla decisione di merito; ^ la sospensione del tesserato L [REDACTED]-A [REDACTED], Presidente della associazione VICTORIA MMVII dalla sua funzione, fino alla decisione di merito. Segnalava al Procuratore Associativo nazionale la posizione e i comportamenti posti in essere da F [REDACTED] G [REDACTED] e D [REDACTED] D [REDACTED] dirigenti della Victoria MMVII per valutazione degli stessi. Fissava udienza per l'esame di merito della fattispecie e i provvedimenti conseguenti per il giorno martedì 6 giugno 2023 ad ore 12.30 in sede Csi Milano, mandando alla Segreteria per la comunicazione alle parti del provvedimento e del provvedimento, a parte disposto, di fissazione udienza e termini, nonché per gli adempimenti di pubblicazione.

Il Collegio preliminarmente rileva che la convocazione per l'udienza del 06.06.2023 della associazione incolpata e del suo Presidente, nonché di C [REDACTED] deve ritenersi andata a buon fine, stante anche mail inviata, stanti raccomandate e legende spedizioni come in atti; per le altre parti vi è prova di ricezione.

Fatto e incolpazione

Il procedimento in epigrafe prende le mosse dal ricorso in data 27.4.2023, con cui il Presidente del Comitato Territoriale CSI di Milano evidenziava: <Il giorno 2 marzo 2023 si è disputata la gara S. ROCCO SEREGNO - VICTORIA MMVII del nostro campionato provinciale di Calcio a 7 Open Femminile Eccellenza (cat. Open Eccellenza Femminile Champions CUP 7), valevole ai fini della classifica per la determinazione del campione provinciale e per il conseguente passaggio alla fase regionale lombarda. All'inizio della gara, il Direttore di Gara, nell'effettuare il controllo della



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

documentazione delle atlete inserite nella distinta di gioco, ha chiesto al dirigente della società VICTORIA MMVII, signor D. [REDACTED] D. [REDACTED] di fornirgli un documento di identità della giocatrice S. [REDACTED] O. [REDACTED] in quanto dalla stampa della Tessera CSI con foto a lui consegnata non era possibile effettuare il riconoscimento. I dirigenti di VICTORIA MMVII non hanno fornito all'arbitro alcun documento di identità ed hanno rimosso il nominativo dell'atleta dalla distinta di gioco (l'atleta, quindi, non ha partecipato alla gara). In seguito ad accertamenti è emerso che la fotocopia della Tessera CSI, mostrata all'arbitro non corrispondeva a quella inserita nel database del tesseramento CSI, in quanto nella banca dati al nominativo dell'atleta S. [REDACTED] O. [REDACTED] è abbinata una fotografia di una persona completamente diversa da quella raffigurata sulla tessera mostrata al Direttore di gara. Il giorno 12 marzo 2023, in occasione di un'altra gara del medesimo campionato tra NORD OVEST - VICTORIA MMVII, un incaricato del nostro Comitato si è recato personalmente sul campo per verificare eventuali problematiche di tesseramento. In quella partita era presente la calciatrice S. [REDACTED] O. [REDACTED] munita di Tessera CSI con foto e, in questo caso, la fotografia sul tesserino raffigurava il volto della ragazza presente alla gara. In seguito all'irregolarità riscontrata è stata effettuata un'attività di indagine e verifica in merito ai nomi e alle identità dei tesserati della squadra Open Femminile Eccellenza di VICTORIA MMVII. All'esito delle indagini è emerso che anche un'altra persona sembrava aver partecipato a tutte le gare disputate dalla squadra Open Femminile della VICTORIA MMVII, utilizzando l'identità di tale R. [REDACTED] C. [REDACTED]: la persona in questione è risultata essere P. [REDACTED] N. [REDACTED] un allenatore molto noto sul territorio milanese, in quanto allenatore della squadra Primavera dell'ASD Inter Femminile Milano, nonché padre della giocatrice C. [REDACTED] N. [REDACTED] tesserata per il VICTORIA MMVII. Il giorno 21 marzo 2023 gli organi di giustizia sportiva, chiamati a pronunciarsi in merito all'omologazione delle gare S. ROCCO SEREGNO - VICTORIA MMVII e NORD OVEST - VICTORIA MMVII, hanno convocato il signor R. [REDACTED] C. [REDACTED] per effettuare il suo riconoscimento, unitamente al Direttore sportivo della società D. [REDACTED] D. [REDACTED] ed al dirigente accompagnatore della società G. [REDACTED] F. [REDACTED]. All'incontro, il signor C. [REDACTED] non si è presentato. Al suo posto ha partecipato all'incontro il signor L. [REDACTED] A. [REDACTED] Presidente della società sportiva VICTORIA MMVII, il quale ha sostenuto che il C. [REDACTED] era stato allontanato dalla società per motivi disciplinari. Con riferimento, invece, all'aver consegnato al Direttore di Gara della partita S. ROCCO SEREGNO - VICTORIA MMVII una Tessera CSI con una fotografia diversa da quella inserita nel portale tesseramento e raffigurante correttamente S. [REDACTED] O. [REDACTED] il



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

signor D [REDACTED] ha sostenuto che la «tessera artefatta è ipotizzabile possa essere stata prodotta dal signor C [REDACTED] che normalmente era la persona deputata dalla società a stampare le tessere CSI con foto e presentarle al DDG». Le successive indagini hanno inoltre dimostrato che VICTORIA MMVII aveva già «tesserato» il signor N [REDACTED] sotto la falsa identità del signor C [REDACTED] anche nella precedente stagione sportiva e ciò ha fatto inserendo nel portale tesseramento una fotocopia di un documento di identità contraffatta attraverso la sostituzione della fotografia del volto. Questo artificio ha, nei fatti, raggirato il sistema di controllo dei nostri uffici che verificano la corrispondenza dei dati di tesseramento con le scansioni dei documenti prodotti dalle società ed ha rappresentato una gravissima violazione delle norme di lealtà e correttezza, nonché dei principi associativi che devono ispirare la condotta di affiliati e tesserati. (...) A prescindere dalla rilevanza delle condotte sul piano strettamente sportivo e dalla corretta applicazione dei regolamenti sportivi da parte degli Organi di giustizia, ritengo che gli atti e i comportamenti sopradescritti siano in ogni caso meritevoli di sanzioni anche sul piano associativo. Non può infatti essere trascurato che la VICTORIA MMVII per due anni consecutivi, all'inizio delle stagioni sportive ha falsamente tesserato C [REDACTED] (rectius N [REDACTED]) producendo una fotocopia «falsificata» di un documento di identità ed ingannando il nostro Comitato.> Allegava documentazione in atti e concludeva chiedendo, in via d'urgenza stante ravvicinato <termine per l'iscrizione alle fasi regionali lombarde da parte delle società sportive>, che fosse disposta la «sospensione in via cautelare della società VICTORIA MMVII dall'attività sportiva Open Femminile di calcio a 7 a livello territoriale e regionale». Allegato al ricorso vi erano i documenti cui si fa riferimento.

Ulteriormente, con atto di deferimento 28.4.2023, il Procuratore Associativo Nazionale, deferiva l'ASD VICTORIA MMVII, così precisando: «Per la violazione dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva del Centro Sportivo Italiano, in relazione ai fatti occorsi in data 2 marzo u.s. durante la gara S. ROCCO SEREGNO – VICTORIA MMVII campionato provinciale di calcio a 7 Open Femminile Eccellenza (Cat. Open Eccellenza Femminile Champions CUP 7) CSI Milano, in uno alle ulteriori irregolarità constatate durante le altre gare del medesimo Campionato. Nella gara in parola l'arbitro, all'inizio della partita, nell'effettuare il controllo della documentazione delle atlete inserite nella distinta di gioco, chiedeva al dirigente della società VICTORIA MMVII, signor D [REDACTED] D [REDACTED] di fornirgli un documento di identità della giocatrice S [REDACTED] O [REDACTED] in quanto dalla stampa della Tessera CSI con foto a lui consegnata non era possibile effettuare il riconoscimento. I dirigenti di VICTORIA MMVII non fornivano all'arbitro alcun documento di



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

identità e rimuovevano il nominativo dell'atleta dalla distinta di gioco (l'atleta, quindi, non prendeva parte alla gara). Inoltre, la stessa società tesserava il signor N [REDACTED] sotto la falsa identità di tale signor C [REDACTED] anche nella precedente stagione sportiva e ciò ha fatto inserendo nel portale tesseramento una fotocopia di un documento di identità contraffatta attraverso la sostituzione della fotografia del volto. Tale artificio ha, nei fatti, raggirato il sistema di controllo degli uffici del CSI Comitato di Milano, in quanto dalle indagini è emerso come la VICTORIA MMVII per due anni consecutivi, all'inizio delle stagioni sportive, ha falsamente tesserato C [REDACTED] (rectius [REDACTED], producendo una fotocopia "falsificata" di un documento di identità ed ingannando il CSI Comitato di Milano, in tal modo rappresentando una gravissima violazione delle norme di lealtà e correttezza, nonché dei principi associativi che devono ispirare la condotta di affiliati e tesserati"

Nella comunicazione di convocazione all'udienza, il Collegio dei Probiviri evidenziava "in specie alle parti incolpate, che si procede per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che presiedono ogni rapporto di natura agonistica e sociale, in specie in ordine a fatti ascritti alla asd VICTORIA MMVII in relazione alle gare 2 marzo 2023 e 12 marzo 2023 – cat. Open Eccellenza Femminile Champions Cup, nonché al tesseramento di R [REDACTED] C [REDACTED] con fotografia e carta di identità raffiguranti altra persona (P [REDACTED] N [REDACTED], che risulta aver preso parte a svariate gare della asd VICTORIA MMVII, e, ancora, alla presentazione – da parte della asd VICTORIA MMVII – in occasione della gara 2 marzo 2023 di tessera Csi della atleta S [REDACTED] O [REDACTED] con fotografia che appare rappresentare persona diversa – per tratti personali del volto – da quella di cui all'effettivo tesserino n. AT-02057360-22/23 in atti del Csi nonché dalla carta di identità pure in atti. In sostanza, quanto viene contestato (come rappresentato alle parti) e da valutare è – alla luce dei fatti – la condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale".

Si dà atto che, in via istruttoria, il Presidente del Collegio disponeva l'acquisizione di ulteriore documentazione (in specie: referti delle gare della associazione Victoria MMVII) che venivano trasmessi dalla segreteria.

Il Procuratore Associativo Nazionale ha altresì depositato memoria, con cui, rilevata la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, concludeva per la condanna dell'incolpata associazione sportiva. Il Procuratore Associativo ha altresì trasmesso, in data 5.6.2023, memoria conclusionale con cui conferma la sussistenza di responsabilità per le violazioni ascritte e indica



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

proposta di sanzioni ossia: ^ sospensione della asd Victoria MMVII da tutti i campionati per 7 mesi e ammenda di euro 300,00; ^ sospensione dei tesserati C [redacted] e A [redacted] per 7 mesi da tutte le attività.

All'udienza del 6 giugno 2023, per quanto qui rileva, parte ricorrente richiamava il ricorso in atti.

Si da atto della presenza, in udienza, del signor A [redacted] L [redacted] Presidente della asd VICTORIA MMVII, il quale dichiara: “di essere a conoscenza dei fatti ascritti e di assumere le responsabilità connesse agli stessi”; dichiara “quanto al caso di S [redacted] O [redacted] che il tesserino non conforme è stato presentato solo per la gara del 2.3.2023 e non in altre gare”; dichiara, “quanto al tesserino e documento di identità di C [redacted] che tali documenti sono effettivamente artati, non corrispondendo la fotografia alla persona di C [redacted], bensì a quella di N [redacted]”. Dichiara altresì che “gli dispiacerebbe se un provvedimento influisse sulla attività delle ragazze non ritenendole consapevoli dei fatti”.

Nulla dalle altre parti, non presenti.

Ragioni della decisione

Va di cornice evidenziato che i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, nello svolgimento della attività costituiscono cardine sostanziale per gli affiliati e i tesserati. La violazione di detti principi, ove accertata, costituisce *vulnus* per gli altri affiliati e tesserati, nonché per l'insieme dell'associazione, e, in convergente campo, costituisce lesione di dovere primario per affiliati e tesserati.

Sul piano procedimentale, va ricordato che era stata disposta la trattazione d'urgenza – anche in deroga all'art. 9 del Regolamento del Collegio dei Probiviri - da parte del Presidente Nazionale del Collegio: tale trattazione d'urgenza si motivava, nel caso di specie, dal rilievo della irreparabilità del danno che poteva determinarsi in relazione al corretto svolgimento delle fasi di campionato in corso; irreparabilità che poteva pregiudicare gli altri affiliati partecipanti al campionato stesso. Il Collegio ha evidenziato come da ciò si rivela che la tutela delle posizioni giuridiche protette dai richiamati principi possa – ove si accerti una rilevante violazione - trovare soluzione anche attraverso la cautela atipica (tenendo conto dello sviluppo che dette forme di cautela hanno assunto e stanno assumendo a livello di attività giurisdizionale in senso ampio, ad esemplificazione anche nell'ambito dell'arbitrato irrituale).

Ciò detto, venendo al caso indagato, tenuto conto delle prove documentali e delle dichiarazioni rassegnate, si può evidenziare anche nella trattazione di merito che:



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- quanto alla tesserata S [redacted] O [redacted]:
 - che la tessera Csi presentata in occasione della gara del 2 marzo 2023 risulta all'evidenza con fotografia che rappresenta persona diversa – per tratti personali del volto – da quella di cui all'effettivo tesserino n. AT-02057360-22/23 in atti del Csi nonché dalla carta di identità pure in atti;
 - che in occasione di detta gara S [redacted] O [redacted] risultava in distinta, salvo poi non partecipare alla gara a seguito della richiesta del DDG di esibizione della carta di identità; peraltro, il fatto che non abbia partecipato alla gara non appare rilevante a fini del presente procedimento, in cui rileva invece il fatto che sia stata presentata tessera con fotografia evidentemente di altra persona;
 - che sempre in occasione di tale gara, il dirigente della Victoria MMVII dichiarava al DDG che l'atleta non aveva carta di identità (a nota il DDG segnala “non è uscito nemmeno a chiedere”) e – questione rilevante – che “era quello il cartellino, con foto, con il quale (S [redacted] O [redacted], n.d.e) aveva sempre giocato;
 - che S [redacted] O [redacted] risulta – dalle distinte delle gare del “Open Eccellenza Femminile Champions Cup” - aver partecipato a svariate gare, talchè, stante la dichiarazione di cui alla alinea che precede, risulta in conseguenza che alle gare avrebbe partecipato persona diversa rispetto a quella legittimata;
 - che da ciò consegue che, oltre alla presentazione di tessera che risulta artata per la gara del 2.3.2023, fatto in sé di grave rilievo, anche in altre occasioni risulta sia stata presentata la stessa tessera con conseguente partecipazione alle gare di persona non legittimata, determinando ciò persistente violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sopra richiamati;
 - che non appare, alla luce della dichiarazione del dirigente al DDG in data 2.3.2023 credibile in quanto contraddittoria la dichiarazione in udienza rassegnata dal Presidente della asd circa il fatto che solo per tale gara sarebbe stata presentata tessera irregolare.
- quanto al tesserato come R [redacted] C [redacted]
 - che la fotografia apposta alla tessera NA-020115658-22/23 e pure alla carta di identità in atti risulta raffigurare P [redacted] N [redacted], non solo per l'evidenza di una sovrapposizione della fotografia nella carta di identità e l'inconfluenza di connotati (capelli), ma pure stanti gli elementi che seguono;



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- che in sede della gara del 12.3.2023 la dirigente della squadra Nord Ovest dichiarava di aver identificato il “mister” della Victoria MMVII quale P [REDACTED] N [REDACTED] - *“che in distinta compare sotto il nome di C [REDACTED] R [REDACTED]”* - allegando fotografia dello stesso N [REDACTED] (tratta da facebook) e specificando che *“Più persone della nostra squadra hanno riconosciuto il mister in quanto è noto nel mondo del calcio femminile”*;
- che il fatto che la tessera fosse artata (e pure la carta di identità) risulta confessoramente confermato in sede di comparizione dal dirigente D [REDACTED] alla Commissione calcio a 7, laddove lo stesso dichiara: *“che la tessera artefatta è ipotizzabile possa essere stata prodotta dal signor C [REDACTED] che normalmente era la persona deputata dalla società a stampare tessere CSI con foto e presentarle al DDG”*; corrobora ciò peraltro, che C [REDACTED] non si sia presentato alla convocazione avanti detta Commissione e il Presidente della Victoria MMVII abbia dichiarato che lo stesso era stato allontanato dalla associazione per “ragioni disciplinari” (a nota: pur non risultando essere stata dalla associazione revocata la tessera Csi); il Presidente della asd ha confermato in sede di udienza di merito il fatto che la tessera anzidetta fosse artata;
- che “C [REDACTED] risulta - dalle distinte delle gare del “Open Eccellenza Femminile Champions Cup” - aver partecipato a svariate gare, talchè, stante quanto precede, risulta in conseguenza che alle gare avrebbe partecipato persona non legittimata;
- che P [REDACTED] N [REDACTED] risulta essere il padre di C [REDACTED] N [REDACTED], atleta tesserata per Victoria MMVII che ha partecipato a svariate gare del “Open Eccellenza Femminile Champions Cup” in cui risulta anche la presenza di “C [REDACTED] in distinta;
- che da ciò consegue che, oltre alla registrazione di tessera che risulta artata, fatto in sé di grave rilievo (pure penale, in riferimento alla falsità della carta di identità), in svariate occasioni risulta sia stata presentata la stessa tessera con conseguente partecipazione alle gare di persona non legittimata, determinando ciò persistente violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sopra richiamati.

In considerazione di tali confluenti elementi, risulta accertato, documentalmente stante pure integrazioni istruttorie disposte dal Collegio, che sono stati posti in essere dalla asd Victoria MMVII reiterati comportamenti in violazione dei principi e doveri di lealtà, probità e rettitudine che presiedono alla affiliazione al CSI e allo svolgimento della attività sportiva. Tali comportamenti hanno determinato lo scorretto svolgimento delle gare e offesa al diritto delle altre squadre



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

partecipanti al corretto svolgimento delle gare stesse, nonché rottura sostanziale del patto associativo. Ciò ha involto, quantomeno, la complessiva partecipazione della asd Victoria MMVII al citato campionato. In correlazione, evidentè risulta la responsabilità del Presidente della asd Victoria MMVII, cui compete la responsabilità diretta (non solo di vigilanza) – quantomeno per colpa grave - per gli atti posti in essere dalla associazione, nonché la grave responsabilità, da qualificarsi come dolosa stante l'uso di propri documenti, di R [REDACTED] C [REDACTED] per quanto posto con volontà in essere e attribuito allo stesso anche da parte degli stessi dirigenti dalla Associazione (come da dichiarazioni assunte in sede di procedimento di giustizia sportiva). Ulteriormente, va evidenziato che se da una parte non sussiste prova della compartecipazione della tesserata S [REDACTED] O [REDACTED] alla determinazione dei fatti sopra evidenziati, quanto alla intera squadra della asd Victoria MMVII che ha partecipato al campionato di cui sopra appare un comportamento non lineare rispetto alle violazioni poste in essere: il fatto che il N [REDACTED] che partecipava alle gare come "C [REDACTED]", sia padre di una delle atlete che partecipava alle gare, non poteva non essere noto almeno ad alcune delle atlete che vi prendevano parte, pur se le modalità (artate) del tesseramento potevano non essere direttamente conosciute da parte delle stesse. Tuttavia, è evidente che in sede di riconoscimento partecipanti alle gare da parte del DDG ("chiama") le giocatrici risultano essere consapevoli del fatto che chi rispondeva come "C [REDACTED]" era invero "N [REDACTED]". Resta che, per primaria responsabilità degli anzidetti dirigenti della associazione, la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza risulta acclarata. Peraltro, va dato atto della presenza all'udienza del presidente della asd, il quale ha riconosciuto propria responsabilità, costituendo tale elemento indicazione di positiva recipiscenza.

In conclusione: ^ grave risulta l'insieme delle violazioni poste in essere da parte della asd Victoria MMVII in relazione alla attività Eccellenza Femminile Calcio a 7, perpetrate come sopra accertato, talchè si ritiene vada disposto un ulteriore periodo di sospensione della asd da detta attività; ^ di evidente gravità risulta il comportamento del tesserato L [REDACTED] A [REDACTED] nella sua qualità di Presidente della associazione VICTORIA MMVII – funzione che determina un particolare dovere di assunzione dei principi associativi di lealtà, probità e correttezza talchè si ritiene vada disposto un ulteriore periodo di sospensione dello stesso dalle funzioni di dirigente, tenendo pure però in conto il comportamento assunto in sede di udienza avanti il Collegio, quale elemento di attenuazione di responsabilità; ^ di maggiore gravità risulta il comportamento del tesserato R [REDACTED] C [REDACTED], nella sua qualità di dirigente della associazione VICTORIA MMVII, stanti i fatti posti in essere, con



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

violazione sistematica dei principi associativi di lealtà, probità e correttezza, talchè si ritiene vada disposto un periodo di interdizione dello stesso dalle funzioni di dirigente.

Venendo ai provvedimenti da assumere circa le anzidette violazioni, tenendo conto della rilevata gravità delle stesse come emersa documentalmente, rilevato che comunque le sanzioni devono essere volte alla possibile ricostruzione del rapporto associativo, si ritiene equo:

- quanto alla asd Victoria MMVII disporre la sospensione della stessa Asd dalla attività Eccellenza Femminile Calcio a 7, confermato il periodo di sospensione già disposto in via cautelare, per un ulteriore periodo di un anno e quindi fino al 6 giugno 2024; disporre la sanzione di euro 300,00 a titolo di rimborso spese, da versare al Csi – Comitato di Milano;
- quanto al tesserato L. [REDACTED] A. [REDACTED], Presidente della associazione VICTORIA MMVII, tenuto conto, quale attenuante, del comportamento tenuto in sede di comparizione avanti il Collegio, disporre la sospensione dello stesso dalle funzioni quale dirigente, confermato il periodo di sospensione già disposto in via cautelare, per un ulteriore periodo di un anno e quindi fino al 6 giugno 2024; precisando che detta sospensione non involge la partecipazione, quale discente, ad attività formative da parte del tesserato stesso, anche ai fini di quanto *infra* precisato;
- quanto al tesserato R. [REDACTED] C. [REDACTED] disporre con effetto immediato, la revoca della tessera allo stesso intestata, pur recante fotografia di terzo, e disporre l'interdizione dello stesso dalle funzioni quale dirigente per un periodo di tre anni e quindi fino al 6 giugno 2026; precisando che detta interdizione non involge la partecipazione quale discente ad attività formative, successive ad un periodo di un anno di interdizione, da parte del tesserato stesso, anche ai fini di quanto *infra* precisato.

In relazione alle sanzioni comminate ai tesserati, si specifica che, nel caso di partecipazione – specificamente attestata – ad attività formative programmate dalla associazione CSI, in qualità di discente, ogni giornata (intesa anche come parte della stessa) determina una riduzione della sanzione di giorni tre; la riduzione è sancita dal Collegio su richiesta dell'interessato.

P.q.m.

il Collegio dei Probiviri del CSI, in composizione Interregionale Nord, in via definitiva, così provvede:



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

§ dispone la sospensione della stessa Asd Victoria MMVII dalla attività Eccellenza Femminile Calcio a 7, confermato il periodo di sospensione già disposto in via cautelare, per un ulteriore periodo di un anno e quindi fino al 6 giugno 2024; dispone, a carico della stessa asd, la sanzione di euro 300,00 a titolo di rimborso spese, da versare al Csi – Comitato di Milano;

§ dispone, quanto al tesserato L. [REDACTED] A. [REDACTED] tenuto conto, quale attenuante, del comportamento tenuto in sede di comparizione avanti il Collegio, la sospensione dello stesso dalle funzioni quale dirigente, confermato il periodo di sospensione già disposto in via cautelare, per un ulteriore periodo di un anno e quindi fino al 6 giugno 2024; precisando che detta sospensione non involge la partecipazione, quale discente, ad attività formative da parte del tesserato stesso, anche ai fini di quanto precisato in parte motiva;

§ quanto al tesserato R. [REDACTED] C. [REDACTED], dispone, con effetto immediato, la revoca della tessera allo stesso intestata, pur recante fotografia di terzo, e dispone l'interdizione dello stesso dalle funzioni quale dirigente per un periodo di tre anni e quindi fino al 6 giugno 2026; precisando che detta sospensione non involge la partecipazione quale discente ad attività formative, successive ad un periodo di un anno di interdizione, da parte del tesserato stesso, anche ai fini di quanto in parte motiva.

Specifica, in relazione alle sanzioni comminate ai tesserati, che, nel caso di partecipazione – specificamente attestata – ad attività formative programmate dalla associazione CSI, in qualità di discente, ogni giornata (intesa anche come parte della stessa) determina una riduzione della sanzione di giorni tre; la riduzione è sancita dal Collegio su richiesta dell'interessato.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento all'Organo di Giustizia Sportiva del Comitato di Milano a fini di valutazione di quanto precisato e disposto in relazione allo svolgimento e alle risultanze del campionato Eccellenza Femminile Calcio a 7 – anno 2022-2023.

Segnala al Procuratore Associativo nazionale la posizione e i comportamenti posti in essere da F. [REDACTED] G. [REDACTED] e D. [REDACTED] D. [REDACTED] dirigenti della Victoria MMVII per valutazione degli stessi.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento alla Asd VICTORIA MMVII, a I. [REDACTED] A. [REDACTED] e a R. [REDACTED] C. [REDACTED], nonché al Procuratore Associativo e agli Organi associativi.

Dispone quanto alla pubblicazione del provvedimento, l'oscuramento dei nomi e cognomi delle persone citate in atto e degli incolpati, da sostituire con le iniziali.

Il presidente (Fabio Arrigoni)



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Redento Colletto- relatore

Redento Colletto

Roberto Valli (componente)

Roberto Valli

E' copia conforme all'originale in atti del Collegio, con nomi e cognomi oscurati
Il Presidente Collegio Probiviri Interregionale Nord